



COMUNE DI PADOVA SETTORE LAVORI PUBBLICI

SCRITTURA PRIVATA N. 514/57

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5**

**- COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 -  
INVESTIMENTO 2.1 PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBANA  
[M5C2I2.1].**

**INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO  
AI SENSI DEL DPR 01/08/2011 N. 151, DI COORDINATORE ALLA  
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DIREZIONE OPERATIVA  
IMPIANTI PER IL PROGETTO PNRR M5C2I2.1 – LLPP EDP 2021/102  
“RESTAURO DELL’ALA NORD DEL CASTELLO DEI CARRARESI”. CUP  
H95F21000270001.**

TRA I SIGNORI

- Arch. Domenico Lo Bosco, [REDACTED] l'11 giugno 1966, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per conto del Comune di Padova con sede in via Del Municipio n. 1, codice fiscale 00644060287, nella sua qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici;
- Ing. Luigi TOMMASI [REDACTED] il 19 gennaio 1962, legale rappresentante di IPT Project Srl, con sede legale a Padova (PD) in via Uruguay n. 20 C.F. e P. Iva 05152010285;

## PREMESSO

- che l'intervento in oggetto rientra nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 del PNRR e che risulta finanziato con Decreto del 4 aprile 2022, GU Serie Generale n. 140 del 17/06/2022, del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- che con determinazione del Capo Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale n. 2024/57/0010 del 23/01/2024 è stato disposto di affidare a IPT Project Srl l'incarico tecnico per la redazione della SCIA antincendio ai sensi del DPR 01/08/2011 n. 151 e di Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Operativa Impianti per il progetto PNRR M5C2I2.1 – LLPP EDP 2021/102 RESTAURO DELL'ALA NORD DEL CASTELLO DEI CARRARESI. CUP H95F21000270001;
- che IPT Project Srl ha individuato, quale tecnico abilitato all'esecuzione dell'incarico, l'Ing. Luigi TOMMASI - Socio e Legale Rappresentante della Società, [REDACTED] iscritto all' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova al n. 2648 dal 15/07/1992;
- che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto;

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### **ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO.**

Il Comune di Padova affida a IPT Project Srl, di seguito denominato "Professionista", l'incarico tecnico per la redazione della SCIA antincendio ai sensi del DPR 01/08/2011 n. 151, di Coordinatore alla sicurezza in fase di

esecuzione Direzione Operativa Impianti per il progetto PNRR M5C2I2.1 – LLPP EDP 2021/102 “RESTAURO DELL’ALA NORD DEL CASTELLO DEI CARRARESI. CUP H95F21000270001”. Il Professionista dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere l'affidamento di incarichi professionali e di quelli speciali eventualmente richiesti, nonché la propria regolarità contributiva ai sensi del D.Lgs 36/2023. Nell'espletamento dell'incarico il Professionista avrà come referente per il Comune di Padova l'Arch. Domenico Lo Bosco, Dirigente Capo Servizio Sicurezza ed Edilizia monumentale del Settore Lavori Pubblici - Responsabile del Procedimento. Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- la relazione tecnica;
- la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva;
- l'offerta economica presentata dal Professionista.

I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale. In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

## **ART. 2 - PRESTAZIONI INERENTI L'INCARICO.**

Il Professionista, nell'espletamento dell'incarico, dovrà attenersi a patti, oneri e condizioni previsti dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare dal Codice dei Contratti approvato con D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023, dalle norme specifiche in materia di PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021

e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR .

La presentazione degli elaborati avverrà nel rispetto dei termini previsti dal presente disciplinare ed in conformità a quanto offerto dal Professionista in sede di gara.

L'incarico verrà espletato sviluppando in dettaglio tutta la progettazione tecnica antincendio come definito, secondo i vigenti disposti normativi dettati dal D.M. 03/08/2015 e dal D.M. 20/07/2020, sviluppati secondo i criteri richiesti dal D.M. 07/08/2012, e comprenderanno:

- Acquisizione e verifica iniziale della documentazione di progetto;
- Incontri e riunioni tecniche con la Committenza e gli altri professionisti interessati e coinvolti nelle progettazioni, al fine di acquisire tutte le informazioni ed i dati utili e necessari allo sviluppo del progetto;
- Sopralluogo presso i locali che ospitano l'attività per una verifica generale e per la compilazione dell'elenco degli interventi da attuare, finalizzati al rispetto della normativa di cui sopra;
- Direzione lavori per gli aspetti di prevenzione incendi;
- Raccolta documentazione finale;
- Predisposizione della documentazione per la presentazione della SCIA antincendio;
- Calcolo degli oneri da corrispondere ai VV.F. per il procedimento;
- Presentazione della pratica al Comando VV.F. di Padova/SUAP/SUE.

Per il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione il Professionista dovrà adempiere a tutti gli obblighi elencati all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008:

- a) assicurare che tutte le decisioni operative assunte siano trasmesse in tempi reali a tutti i lavoratori operanti in cantiere e ai vari livelli dell'organizzazione di cantiere, con particolare riferimento alle eventuali interferenze operative ed alle modifiche tecniche necessarie;
- b) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, compreso relativi aggiornamenti al COVID-19, di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- c) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- d) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- e) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

f) segnalare al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

g) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

h) svolgere attività di controllo, formazione ed informazione in materia di sicurezza con cadenza periodica in relazione allo sviluppo del cronoprogramma lavori e d'intesa con l'Amministrazione, mediante verbali sottoscritti e consegnati mensilmente al RUP;

i) verificare, tramite opportune azioni di controllo, ai sensi di legge e in continuo confronto con il gruppo della Direzione, l'accettazione dei materiali per la sicurezza del cantiere, la corretta esecuzione dei lavori, la contabilità di competenza.

Ferma restando la libertà dell'Aggiudicatario di effettuare l'attività di verifica in cantiere secondo quanto ritiene più opportuno, in funzione delle attività che si stanno svolgendo, l'Aggiudicatario si impegna a svolgere sopralluoghi giornalieri in cantiere anche con l'aiuto dei propri collaboratori.

Il tecnico è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sull'andamento del cantiere e partecipare agli incontri in ufficio o cantiere convocati dal Responsabile dei lavori.

Il direttore operativo nel Codice dei Contratti art. 114 del Codice e l'allegato II.14, collabora con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Il direttore operativo risponde della sua attività direttamente al direttore dei lavori e deve eseguire, fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge;
- b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- e) individuare e analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- h) assumere la direzione di lavorazioni specialistiche.

L'attività del Direttore Operativo, anche con l'aiuto dei propri collaboratori, comporterà una presenza garantita in cantiere di almeno 2 giorni alla settimana, salvo diverse indicazione della DL.

Ogni altra eventuale prestazione resa necessaria verrà concordata e quantificata tra RUP e Professionista nei limiti normativi previsti.

Gli elaborati dovranno essere firmati digitalmente in formato PDF-PadES.

Il professionista è tenuto ad indicare nella documentazione progettuale che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea; la documentazione progettuale dovrà altresì comprendere il riferimento alla Missione Componente ed investimento o sub investimento.

### **ART. 3 - OBBLIGHI E ONERI.**

Il Professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare d'incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico del Professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione committente. E' obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli

uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

#### **ART. 4 - ULTERIORI ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA E OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.**

Il Professionista si impegna a far osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di operatori economici che realizzano opere a favore del Professionista. Il Comune di Padova procede alla risoluzione del presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta suddetti, da parte dei collaboratori del Professionista.

Il Professionista si impegna alla preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

Il Professionista si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dal C.C.N.L. indicato nella richiesta di offerta dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 11, c. 1 del D. Lgs. 36/2023, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativa al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti

titolari di subappalti e cottimi, impiegati nell'esecuzione del contratto, ovvero nel caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al medesimo personale, si applica quanto previsto al comma 6 del summenzionato art. 11 del Codice dei Contratti.

#### **ART. 5 - OBBLIGHI PREVISTI PER GLI APPALTI FINANZIATI CON PNRR E/O PNC E RELATIVE PENALI.**

Il Professionista è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR. In particolare dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente disciplinare;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo – do no significant harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021:
- rispettare i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche previste dal bando ministeriale;
- provvedere alla trasmissione al Comune di Padova di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti l'investimento (M5C2I2.3) con particolare riferimento all'oggetto dell'incarico, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH (giusta dichiarazione allegata al presente atto – **Modello DNSH** da rendere al completamento del servizio);

- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR o dal PNC, l'Affidatario sarà altresì chiamato a risarcire la Stazione Appaltante per i danni cagionati a quest'ultima, a causa di inadempienze dell'Affidatario medesimo nell'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo:

- fatti imputabili all'Affidatario che conducono alla perdita sopravvenuta del Finanziamento, ovvero la mancata presentazione della documentazione presentata alla Stazione Appaltante che determina la perdita del finanziamento;

- violazione del principio DNSH e dei principi del tagging climatico e digitale;

- mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Affidatario, dell'Intervento, che non consenta il raggiungimento dei target stabiliti dai decreti ministeriali di finanziamento e che, conseguentemente, determinino la revoca del finanziamento.

#### **ART. 6 - DURATA DELL'INCARICO – TERMINI DI CONSEGNA.**

L'attività correlata alle funzioni dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e dei tempi di cui al D.Lgs 36/2023 Codice dei contratti pubblici.

In ogni caso l'attività deve essere espletata in accordo con il Responsabile del procedimento. La data di fine prestazione coincide con il certificato di esecuzione dei lavori/collaudato.

#### **ART. 7 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI E RISERVATEZZA.**

Gli elaborati, dopo il pagamento integrale del relativo compenso, restano di proprietà dell'Amministrazione che ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di darne o meno esecuzione, così come anche di introdurvi, nel modo e con i mezzi che ritenga più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo giudizio siano riconosciute necessarie, senza che da parte del Professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta. Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati ed informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell'incarico, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione; si impegna inoltre ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dall'Amministrazione.

#### **ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

Il Comune di Padova potrà risolvere il contratto in tutti i casi indicati dall'art. 122 del Codice dei Contratti.

#### **ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL CODICE CIVILE PER CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.**

Il Comune di Padova, previa comunicazione scritta al Professionista, da inviarsi mediante pec, indirizzata al R.U.P., avrà anche il diritto di risolvere immediatamente il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456, c.c., anche a prescindere dalla compromissione della buona riuscita delle prestazioni, nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
- frode o negligenza grave nella condotta dei servizi;
- il Professionista non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti;
- sospensione arbitraria, da parte del Professionista delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte del Comune di Padova;
- venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;
- venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine del Comune di Padova;
- il Professionista apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta del Comune di Padova, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
- violazione dell'obbligo di adozione del sistema di gestione informatica;
- mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;

- mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto, se previsto;
- omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista;
- violazione dell'incarico o dell'eventuale subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Incarico o nell'eventuale subappaltatore; mancata giustificazione in merito ad atti di intimidazione o atteggiamenti aggressivi nel corso del Contratto;
- manomissione dei dati relativi a data e ora durante lo svolgimento dei servizi;
- qualora venga promossa nei confronti della Comune di Padova azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali.

Nella comunicazione di risoluzione il Comune di Padova indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna del servizio, la constatazione dello stato di avanzamento e la redazione dello stato di consistenza. Qualora il Professionista non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede, o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, il Comune di Padova procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

**ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL CODICE CIVILE PER INADEMPIMENTO DI NON SCARSA IMPORTANZA.**

Il Comune di Padova ha altresì la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1454 e 1455, c.c., sempre anche a prescindere dalla compromissione della buona riuscita delle prestazioni, nei seguenti casi:

- reiterata e grave inosservanza alle direttive del Responsabile del Progetto;
- violazione degli obblighi generali;
- mancato superamento della verifica finale relativa agli obblighi preliminari e propedeutici alla consegna dei servizi;
- ritardo superiore a 30 (trenta) giorni per ogni singola fase progettuale nell'adempimento degli obblighi successivi al perfezionamento del Contratto;
- reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati;
- violazioni in merito alla costituzione e/o al mancato reintegro della cauzione definitiva; mancata presa in consegna delle attività contrattuali o mancata presenza per la presa in consegna delle attività contrattuali;
- accertata negligenza del Professionista nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;
- mancata predisposizione e/o mancata disponibilità all'accesso alle sedi operative/magazzini;
- occultamento di gravi vizi e difetti;
- raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate al Professionista superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;
- violazione degli obblighi in materia di proprietà industriale e commerciale;
- violazione agli obblighi in materia di privacy e riservatezza;

- comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico del Professionista dal modello di gestione;
- comportamenti e linguaggi contenenti turpiloqui, escandescenze, ingiurie, minacce, offese.

In tali casi il Comune di Padova diffida il Professionista per iscritto ad adempiere entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) con avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto.

Decorso il termine di giorni 15 (quindici) assegnato per l'adempimento, senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

Nella comunicazione di risoluzione il Comune di Padova indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna del servizio, la constatazione dello stato di avanzamento dello stesso e la redazione dello stato di consistenza. Qualora il Professionista non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede, o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, il Comune di Padova procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

#### **ART. 11 - RESTITUZIONE DEL SERVIZIO IN OGNI CASO DI RISOLUZIONE.**

Laddove il Professionista non sia presente alle constatazioni di cui ai punti precedenti ed in ogni altro caso di risoluzione, anche ai sensi dell'art. 122 del Codice dei Contratti, dove egli ugualmente non sia presente per qualsiasi constatazione o verbale, è fatto salvo il diritto del Comune di Padova di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altri operatori economici,

le attività attinenti al Contratto, accettati e non iniziati ovvero eseguiti soltanto parzialmente e comunque non ultimati, secondo le prescrizioni date.

In questo caso il Comune di Padova darà notizia di detta decisione a mezzo P.E.C., al Professionista, quantificando l'attività da svolgere ed indicando le date in cui verranno iniziati i servizi da parte di altri operatori economici o direttamente a cura di il Comune di Padova. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati al Professionista.

In caso di risoluzione il Professionista sarà tenuto a proseguire le attività, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto fino a quando sarà attivato un nuovo Contratto sostitutivo presso un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle attività al soggetto che sarà indicato da il Comune di Padova e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento.

La decisione del Comune di Padova di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

#### **ART. 12 - RECESSO.**

Il Comune di Padova a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, ha il diritto di recedere, come previsto dall'art. 123 del Codice dei Contratti, unilateralmente dal Contratto dandone preavviso al Professionista, con comunicazione a mezzo pec, indirizzata al R.U.P.,

almeno 20 (venti) giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Dalla data di efficacia del recesso, il Professionista dovrà immediatamente cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune di Padova.

In caso di recesso, il Professionista è obbligato, inoltre, alla immediata riconsegna dei servizi.

Il direttore dell'esecuzione (che ai sensi dell'art. 31 dell'Allegato II.14 del D. Lgs 36/2023 coincide con il RUP) comunica il giorno in cui avrà luogo la consegna dei servizi da parte del Comune di Padova la constatazione dello stato di avanzamento dell'opera, la redazione dello stato di consistenza.

Qualora il Professionista non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, il Comune di Padova procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nel caso in cui il Comune di Padova eserciti il diritto di recesso, al Professionista sarà corrisposto il prezzo contrattuale dei soli servizi effettuati sino alla data sopra indicata, oltre a quanto previsto dall art. 123, c. 1, del Codice dei Contratti, rinunciando il medesimo sin d'ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

È espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore del Professionista.

#### **ART. 13 - RECESSO PER FALLIMENTO DEL PROFESSIONISTA.**

Il fallimento del Professionista e/o la sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali (quali liquidazione coatta e concordato preventivo,

salvo il caso di cui all'art. 186-bis del R.D. 16/03/1942, n. 267) costituisce causa di risoluzione del Contratto.

#### **ART. 14 - EFFETTI DEL RECESSO O DELLA RISOLUZIONE.**

In tutti i casi in cui il Professionista perda la legittimazione a procedere con i servizi affidati, anche a seguito di recesso o risoluzione del Contratto, il Professionista si impegna a restituire tutta la documentazione progettuale (per la fase di progettazione) e la documentazione tecnica di cantiere (per la fase esecutiva) rinunciando ad avvalersi - in considerazione dell'interesse pubblico che connota i lavori - alla tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere.

I servizi regolarmente eseguiti saranno contabilizzati in base alle risultanze dei verbali di riesame (per la progettazione) e degli stati di avanzamento lavori (per la fase esecutiva) secondo i corrispettivi contrattuali dedotte le penali e le spese sostenute.

#### **ART. 15 - PENALI.**

La penale di ritardo per l'ultimazione dell'incarico è fissata nella percentuale dell'1 per mille dell'importo contrattuale (oneri esclusi) per ogni giorno di ritardo. Tali penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Nel caso che il ritardo ecceda i 30 (trenta) giorni ovvero quando la penale abbia raggiunto il 10 per cento dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione, ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto con il Professionista inadempiente, secondo quanto sopra stabilito ( v. art. 10-punto 11 e commi 2,3 per messa in mora).

Ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla norma comporta l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 20 per cento di detto ammontare, nonché per la mancata produzione della relazione di genere, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Il possesso dei requisiti prescritti per l'espletamento dell'incarico dovrà essere mantenuto per tutto il periodo intercorrente dalla presentazione dell'offerta alla conclusione dell'incarico. Il successivo accertamento della mancanza o della perdita dei requisiti prescritti determina: la risoluzione del contratto; il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva.

#### **ART. 16 - COMPENSO.**

L'onorario da corrispondere per l'incarico indicato in oggetto è pari a un importo netto di € 119.287,15 cui si aggiunge il 4% per gli oneri previdenziali pari a € 4.771,49, e il 22% di IVA pari a € 27.292,90 per un importo complessivo di € 151.351,54. Il compenso accordato al Professionista si intende comprensivo delle spese generali e dei compensi accessori per: raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato.

Qualora l'incarico di cui al presente disciplinare, per cause non imputabili al

Professionista, dovesse essere sospeso in via definitiva, sarà corrisposto al Professionista stesso, a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni prestazione, di ogni spesa e onere accessorio relativi alla parte d'incarico non eseguita, anche un compenso pari al 10% dell'onorario spettante sulle prestazioni non eseguite.

**ART. 17 - EQUO COMPENSO.**

Qualora per il servizio di che trattasi, venissero emanate indicazioni di coordinamento tra il D. Lgs. 36/2023 e la L. 49/2023 che comportassero la non ribassabilità dei compensi professionali indicati nel DM 17/06/2016, richiamato e attualizzato all'Allegato I.13 del Codice dei Contratti, si procederà, qualora il presente incarico sia ancora in itinere, al necessario adeguamento dell'importo contrattuale.

**ART. 18 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI AI SENSI DELLA L. 13.08.2010 N. 136.**

Il compenso verrà liquidato a stato avanzamento lavori. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica. In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente. Il pagamento sarà effettuato tramite il tesoriere comunale, mediante bonifico bancario. Le spese bancarie per l'accredito dell'importo sono a carico del Professionista. Ai sensi dell'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, il Professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

IBAN  I

soggetti delegati ad operare su tale conto sono:

- Luigi Tommasi [REDACTED] il 19/01/1962 [REDACTED]

- Davide Ferro [REDACTED] il 31/03/1958 [REDACTED]

Il Professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, L. 136/10, il CUP è H95F21000270001 il C.I.G. (codice identificativo di gara) è: A0385E9872.

#### **ART. 19 - REVISIONE PREZZI.**

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27/01/2022 n.4, convertito in L. 28/03/2022 n. 25, si applica la revisione prezzi nei casi, con le modalità e nella misura specificati di seguito. Per il primo anno i prezzi stabiliti in fase di affidamento sono onnicomprensivi, fissi e invariabili. Dal secondo anno è ammessa la revisione dei prezzi. La revisione non ha efficacia retroattiva e viene effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, su richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria da eseguirsi a cura della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazioni di prezzo

richieste, la Stazione Appaltante non riconoscerà alcuna revisione del prezzo.

Non si applica l'art. 1664 del codice civile.

Nell'ambito dell'istruttoria per l'eventuale revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi standard di cui all'art. 60, del D. Lgs. 36/2023, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile per l'entità della revisione prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa in particolare che non si prenderanno in considerazione eventuali variazioni del CCNL con i relativi aumenti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione.

L'eventuale compensazione, in aumento o in diminuzione, si applica per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, analogamente a quanto previsto dall'art. 29, c. 1, lett. b), D.L. 27/01/2022, n. 4, convertito in L. 28/03/2022 n. 25.

Non è ammessa alcun'altra forma di revisione contrattuale.

#### **ART. 20 - GARANZIA DEFINITIVA.**

Il Professionista ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023) dell'importo di € 5.964,36 mediante polizza assicurativa fideiussoria n. 000L16/114310955 della Groupama Assicurazioni SpA, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

#### **ART. 21 - CONTROVERSIE.**

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra il Professionista e l'Amministrazione durante l'esecuzione della prestazione, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. E' quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque il Professionista dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima.

#### **ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI.**

Le spese di contratto e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione degli oneri previdenziali e IVA, sono poste a carico del Professionista.

#### **ART. 23 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.**

##### **Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati.**

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova, email: [contratti.appalti@comune.padova.it](mailto:contratti.appalti@comune.padova.it)  
pec: [contrattiappalti@pec.comune.padova.it](mailto:contrattiappalti@pec.comune.padova.it)

Dati di contatto del Responsabile protezione dati: [dpo@comune.padova.it](mailto:dpo@comune.padova.it)

##### **Base giuridica e finalità del trattamento.**

Il Titolare tratta i suoi dati personali comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati,

per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Tutti i dati comunicati saranno utilizzati esclusivamente per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

### **Diritti dell'interessato.**

In qualità di interessato, l'Appaltatore può presentare al Comune di Padova, relativamente ai propri dati personali, istanza:

- di accesso, per sapere se sia in corso un trattamento degli stessi ed ottenere informazioni in merito;
- di rettifica, per garantirne la correttezza;
- di cancellazione, la quale è possibile solo se compatibile con il "Piano di conservazione" del "Manuale di gestione dei documenti e dei flussi documentali", poiché il Comune di Padova è soggetto a precisi obblighi normativi di conservazione dei dati personali;
- di limitazione del loro trattamento, anche opponendosi alla loro cancellazione qualora gli stessi siano necessari per tutelare un suo diritto in sede giudiziaria;
- di opposizione al trattamento, che ha effetto solo qualora il Titolare del trattamento non debba obbligatoriamente proseguire lo stesso.

L'istanza può essere presentata direttamente al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati.

Qualora ritenga che il trattamento si svolga in violazione del GDPR, può

proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali od all'Autorità di Controllo dello Stato Membro ove risiede o lavora.

### **Modalità del trattamento**

I dati dell'Appaltatore sono trattati in forma digitale nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR, ossia secondo correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, riservatezza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Ad essi sono riservate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ovvero al fine di prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. Il conferimento dei dati personali è necessario ed il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dare seguito agli adempimenti di legge. Non è prevista: la diffusione dei dati ottenuti; l'uso di trattamenti o processi decisionali automatizzati volti a profilare gli interessati; il trasferimento verso paesi terzi od organizzazioni internazionali.

### **Destinatari dei dati trattati**

I dati dell'Appaltatore saranno comunicati al personale interno autorizzato al trattamento ed impegnato alla riservatezza del Settore Contratti Appalti e Provveditorato e se del caso, potranno essere comunicati a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica. Potranno essere comunicati ad ulteriori soggetti esclusivamente in virtù di obblighi di legge.

### **Periodo di conservazione dei dati personali**

I dati saranno conservati per il conseguimento delle finalità sopra indicate per le quali sono stati raccolti, ossia per il periodo necessario all'espletamento del procedimento amministrativo correlato. Il Comune di

Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Imposta di bollo assolta ai sensi dell'art. 18, comma 10 e Allegato I4 del D.Lgs 36/2023.

Letto, approvato e sottoscritto.